DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via XXV Aprile, n. 24 - 43036 FIDENZA Tel. 0524/523687 - Fax 0524/528385 C.F. 91014010341 - C.M. PREE07500B e-mail pree07500b@istruzione.it sito internet www.ddfidenza.gov.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 28 del mese di Gennaio 2016, nell'Ufficio di Presidenza della Direzione Didattica di Fidenza,

Vista l'ipotesi di contratto sottoscritta in data 14.12.2015;

Preso atto che la stessa, inviata ai Revisori dei Conti in data 16.12.2015, è stata letta in data 16.12.2015;

Considerato che entro 30 giorni non sono pervenuti rilievi

si sottoscrive

il presente Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2015/16.

PARTE PUBBLICA	
Il Dirigente Scolastico pro-tempore Lorenza Pellegrini	
PARTE SINDACALE	
RSU:	
Annarita Frati (CGIL)	
Ernestina Cardetti (CISL)	
Patrizio Frangipani (CISL)	
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	
Per FLC/CGIL	
Per CISL/SCUOLA	
Per UIL/SCUOLA	
Per SNALS/SCUOLA	
Per GILDA	

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015-16
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
- 4. Il presente contratto può esser modificato a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
- 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Informazione preventiva
 - b. Contrattazione integrativa
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
- 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
- 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa, nonché il luogo e l'ora della riunione

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

- 1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le materie dell'art.6 del CCNL 2006/09 recepite le disposizioni contenute nell'art.5 del D.L.vo 165/2001, visto l'art.34 comma 2 D. L.vo 150/2009. Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, le parti concordano di adottare i criteri espressi nell'informazione preventiva del Dirigente, preceduta da esame congiunto fra le parti, visto il POF dell'Istituto, tenuto conto delle proposte del Collegio Docenti in ordine alla definizione del Piano annuale delle attività e di quanto emerso nell'assemblea del personale ATA, relativamente al loro piano annuale delle attività.

Art. 6 – Informazione preventiva

- 1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;

- h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e criteri di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- j. criteri e modalità di applicazione, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
- k. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 1. criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001, al personale docente, educativo ed Ata, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- m. criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto.
- 2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

- 1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio dell'ingresso principale Sede Centrale dell'Istituto e di ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
- 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il

- Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario per ogni sede sarà addetta ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 -Disciplina del diritto di sciopero

- 1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e della organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
- per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico e n. 1 assistente tecnico per ogni area di competenza
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo integrativo: Direttore SGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.
- 2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
- 3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di

cui al comma 1.

Art. 12 – Referendum

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Ore eccedenti personale docente

- 1. Ogni docente può rendere disponibile una quota oraria settimanale per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo, finalizzata alla sostituzione dei colleghi assenti, esaurita la disponibilità oraria dei docenti dell'organico potenziato.
- 2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

- 1. Il dirigente (qualora non siano reperibili all'interno dell'istituzione scolastica le competenze necessarie) può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
- 2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive , lavoro straordinario, intensificazione, flessibilità e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
- 2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. disponibilità espressa dal personale interpellato su ordine alfabetico, a rotazione.
- 3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere trascritte sull'apposito registro delle prestazioni straordinarie controfirmate dal DSGA.
- 5. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali sia per Collaboratori scolastici che per Assistenti amministrativi e DSGA ad eccezione dei collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola primaria aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,15 alle ore 18,00/18,30 ed il sabato dalle ore 7,15 alle ore 13,30/14,00 che si sono resi disponibili ad effettuare un orario su base settimanale suscettibile di forti oscillazioni di turno, secondo le esigenze dell'Istituto; questi ultimi beneficiano della riduzione oraria a 35 ore settimanali.
- 6. Per specifiche attività che richiedano particolari competenze non reperibili all'interno dell'Istituto, il Dirigente sentito il Dsga può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 – Risorse

- 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta $a \in 59.677,55$ (Lordo Dipendente) come da prospetto che segue:

TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO	TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE
5.694,90	4.291,56
3.960,89	2.984,85
42.888,64	32.320,00
16.397,01	12.356,45
6.449,22	4.860,00
3.118,48	2.350,02
78.509,14	59.162,88
0,00	0,00
682,97	514,67
0,00	0,00
79.192,11	59.677,55
	COMPLESSIVO LORDO STATO 5.694,90 3.960,89 42.888,64 16.397,01 6.449,22 3.118,48 78.509,14 0,00 682,97 0,00

Art. 17- Attività finalizzate

- 1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari ad € 10.141,10 (Lordo Dip.)

a. Funzioni strumentali al POF	€	4.291,56
b. Incarichi specifici del personale ATA	€	2.984,85
c. Ore eccedenti sostituz. colleghi assenti	€	2.350,02
d. Economie ore ecced.sost.coll. al 31.08.2015	€	514,67
e. Progetti aree a rischio	€	0,00

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18- Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le disposizioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19- Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del MOF dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 17, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, detratti a monte quei compensi indispensabili per l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico (indennità al DSGA e al sostituto, compensi per i collaboratori del Dirigente Scolastico, compensi per ore eccedenti ai Collaboratori scolastici per la sostituzione dei colleghi assenti e compenso per la verifica della corretta gestione dei presidi inerenti alla sicurezza e controlli in tutti i plessi), le risorse sono assegnate per le attività del personale docente (70%) € 21.890,00 (Lordo dip.) e per le attività del personale ATA(30%) € 9.381,45 (Lordo dip.).

Art. 20 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	4.200,00
Attività funzionali all'insegnamento	10.390,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del DS	10.430,00
Compensi al personale docente ed educativo per ogni altra attività del POF	7.300,00
Particolare impegni connessi alla valutazione alunni	
Totale	32.320,00

- 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, per incarichi a supporto dell'amministrazione, dell'organizzazione e della didattica per un totale di € 2.984,85 così ripartite:
 - a) Assegnazione di incarichi agli Assistenti Amministrativi per € 0,00 *
 - b) Assegnazione di incarichi ai Collaboratori Scolastici per € 2.984,85.
 - * A compensazione della mancata attribuzione di incarichi specifici agli assistenti amministrativi, si assegna loro una equivalente quota da Fondo d'Istituto.
- 3. Quota variabile indennità di direzione DSGA (Lordo Dip.) € 4.860,00.

Art. 21 - Conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, i compiti e gli obiettivi assegnati e i compensi spettanti.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Le attività aggiuntive, ai fini della liquidazione dei compensi, sono quantificate prevalentemente su base oraria, in misura forfettaria relativamente alla flessibilità .
- 2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, vengono remunerate anche con recuperi compensativi, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 23- Incarichi specifici

- 1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - esperienze maturate
- 3. Le risorse disponibili per compensare gli **incarichi specifici** sono destinate a corrispondere un compenso complessivo, così fissato:
 - € 2.984,85 per n. 8 unità di collaboratori scolastici.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU che può identificarlo al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente a personale esterno, in quanto non presente nell'Istituto personale attualmente in possesso dei necessari requisiti.

Art. 26 - Le figure sensibili

- 1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
- 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
- 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27- Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
- 2. Qualora il budget realmente assegnato all'Istituto non corrisponda a quello ipotizzato nell'atto di costituzione del Fondo, verranno in primo luogo ridotti o eliminati i compensi non attribuiti nominalmente con specifico incarico; in secondo luogo si procederà a riduzione percentuale dei singoli compensi, previa ricontrattazione definitiva fra le parti.

Art. 28 – Natura incentivante della retribuzione accessoria

- 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi e i risultati attesi.
- 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
- 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e proporzionale alla presenza in servizio,(qualora il mancato raggiungimento dei risultati sia imputabile ad assenze giustificate).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico	<u>La</u> R.S.U.	di Istituto
Prof. Lorenza Pellegrini		
	(CISL)	
	(CISL)	
	(CGIL)	
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI		
Per FLC/CGIL		
Per CISL/SCUOLA		
Per UIL/SCUOLA		
Per SNALS/SCUOLA		
Per GILDA		